



COMUNE DI POMPU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N°36 DEL 30-05-2020

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E LA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO E LE RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO, ANNO 2019.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13:30 si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Atzei Moreno nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Atzei Moreno	SINDACO	P
SANNA ROBERTO	ASSESSORE	P
ARDU CARLO	ASSESSORE	P
ARDU ILENIA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n.165/2001 prevede che:
...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del

decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- l'art. 67 del CCNL 21.5.2018 del personale non dirigente prevede che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
- l'art. 14 del CCNL 1.4.1999 stabilisce le modalità di costituzione del fondo per il lavoro straordinario ed in particolare prevede che le stesse *"...possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, e in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali"* e che possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario;

Atteso che:

- l'ente deve erogare trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese e che la stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più compensi ovvero ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente diversa;
- le risorse finanziarie annualmente determinate dovranno essere destinate secondo i seguenti criteri generali:
 - a) rispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
 - b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;

- c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
- d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;

Preso atto che:

- l'integrazione delle risorse decentrate prevista dall'art.67, comma 4, CCNL 21.5.2018 è eventuale e nel massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997;
- essa è una risorsa di natura variabile rimessa, anno per anno, al libero apprezzamento dell'ente che deve valutare le effettive disponibilità di bilancio;
- gli obiettivi dovranno essere previsti nell'ambito del piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione e, poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell'ente, il mancato conseguimento degli stessi obiettivi non può consentire l'utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità d'incentivazione;

Preso atto, altresì, che:

- l'integrazione prevista dall'art. 67, comma 5 (di parte variabile) CCNL 21.5.2018 è eventuale e non può essere automaticamente confermata e/o stabilizzata negli anni successivi;
- gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi o di mantenimento dei risultati già conseguiti l'anno precedente dovranno essere previsti nell'ambito del piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione;
- che ai sensi dell'art.68, comma 1 sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Considerato che, ai fini dell'avvio della trattativa per la sottoscrizione dell'accordo decentrato, è necessario procedere alla costituzione del relativo fondo tenendo conto che lo stesso si articola in risorse stabili (art. 67, comma 2, del CCNL 21.5.2018 del personale non dirigente) e risorse decentrate variabili (art. 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018 del personale non dirigente);

Preso atto che:

- l'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 ha previsto che a decorrere dall'1.1.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art.33 del decreto "Crescita" ove è novellato che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- la suddetta disposizione è soggetta alla pubblicazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione come previsto al comma 2 dello stesso art.33;

Considerato che si ritiene escluso dalla limitazione prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 l'incremento eventualmente effettuato sul fondo per il lavoro straordinario sia per attività elettorali e per eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL 1.4.1999 del personale non dirigente, che per specifiche prestazioni straordinarie richieste al personale dipendente interamente finanziate con contributi di terzi o dell'utenza, ai sensi dell'art. 39 del CCNL 14.9.2000 del personale non dirigente, oltre alle eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi in materia di costituzione dei fondi per il salario accessorio e di contrattazione decentrata integrativa;

Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 29/03/2019 e le successive variazioni;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato alla presente;
- non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, resi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di fornire al Presidente della delegazione trattante le seguenti linee di indirizzo circa i criteri e le modalità di costituzione dei fondi per il salario accessorio:
 - a) rispettare i limiti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 25.5.2017 n. 75e dall'art.33 del decreto "Crescita", relativamente alla quantificazione del fondo decentrato;
 - b) condurre la contrattazione integrativa, sia per le materie che ne sono oggetto, sia per i relativi termini e procedure, in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti nonché nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni e degli obiettivi di finanza pubblica;
 - c) erogare trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese e che la stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più compensi ovvero ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente diversa;

- d) destinare le risorse decentrate secondo i seguenti criteri generali:
1. rispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
 2. riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
 3. necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
 4. rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;
- 2) di fornire al Presidente della delegazione trattante le seguenti linee di indirizzo per la contrattazione integrativa:
- a) dare applicazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance e del CCI 2018/2020, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa previste dall'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo nonché criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - b) stabilire i criteri rimessi alla contrattazione integrativa per l'attribuzione della maggiorazione prevista dall'art.69 del CCNL 21.5.2018, nel rispetto della selettività degli aventi diritto e di quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance;
 - c) dare applicazione ai criteri per la disciplina e l'attribuzione dell'indennità per condizioni di lavoro (art.70-bis) entro i valori minimi e massimi previsti nel CCI 2018/2020, partendo dal presupposto che l'indennità assorbe le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori e che deve essere concepita come valore "unico" da corrispondere per diverse e complementari condizioni di lavoro proprie dei dipendenti che rivestono particolari posizioni, da commisurarsi ai giorni di effettivo svolgimento delle attività;
 - d) dare applicazione ai criteri per la graduazione e l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art.70-quinquies (Indennità per specifiche responsabilità) nel rispetto di quanto previsto dal CCI 2018/2020;
 - e) considerare la somma massima di € quali risorse destinate alle progressioni economiche, nel rispetto dei requisiti generali previsti dal CCNL e del CCI 2018/2020;
 - f) dare applicazione a quanto previsto nel CCI relativamente all'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies, entro i valori in esso previsti;
- 3) di prendere atto che i Responsabili con funzione dirigenziale sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori e pertanto debbono certificare l'effettività delle prestazioni rese dal

personale assegnato, ai sensi dell'art.45, comma 3 del D. Lgs. n.165/2001;

- 4) di dare atto che dell'adozione del presente atto sarà data informazione alle organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- 5) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. per consentire la predisposizione degli atti inerenti la costituzione del fondo per il lavoro straordinario e dei fondi per il salario accessorio dell'anno 2018;
- 6) di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del
Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario